ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"Judo Club Tsuta – ASD"

In data 23-06-2015 , in Legnago(VR) Via Padana Inf Est n°97 , si sono riuniti i Sigg.ri:

- Masolini Werner , nato/a a Soave (VR) il 24-05-1975, residente in Legnago (VR) Via Padana Inf Est n°97 , carta d'identità n° AU 4691236 , codice fiscale MSLWNR75E24I775E

- Rossetto Nicoletta, nato/a a San Bonifacio (VR) il 13-02-1970 , residente in Legnago (Vr) Via Via Padana Inf Est n°97 , carta d'identità n° AS 0457517 , codice fiscale RSSNLT70B53H783M

- Marchetto Matteo, nato/a a Legnago (VR) il 15-04-1975 , residente in Legnago (VR) Via F. Filzi n° 25 , carta d'identità n° AO 2071581 , codice fiscale MRCMTT75D15E512V

- Rossetto Paola , nato/a a Lonigo (VI) il 18-07-1975 , residente in Santo Stefano di Zimella (VR) Via Giovanni XXIII n°259 , carta d'identità n° AT 7661792 , codice fiscale RSSPLA75L58E682J

per costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea, il Sig. Masolini Werner , il quale accetta e nomina il Sig.Paola Rossetto quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio; dà quindi lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto), comprendente più dettagliatamente l'oggetto sociale della costituenda Associazione. Lo Statuto, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

L'Assemblea delibera quindi che l'Associazione venga denominata "JUDO CLUB TSUTA – Associazione Sportiva Dilettantistica" (in breve "JUDO CLUB TSUTA – ASD"), e che la sua sede legale venga posta in Legnago (VR), Via Padana inf Est n°97. La proposta viene approvata all'unanimità.

Nella sua prima riunione l'Assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo, in carica fino al 01-09-2016, nelle persone di:

Sig. Masolini Werner Presidente;

Sig. Nicoletta Rossetto Vice-Presidente;

Sig. Marchetto Matteo Consigliere;

Sig. Fedrigo Licia Consigliere;

Sig. Paola Rossetto Segretario e Tesoriere;

Detto Consiglio Direttivo sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni.

I soci affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti ivi inclusa l'iscrizione del sodalizio nel Registro CONI e dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi alla Federazione Italiana, Disciplina sportiva associata o/e Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che il presidente riterra' piu' idonea per adempiere allo scopo dell'A.S.D.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

Luogo e data 23 Giugno 2015

Letto, approvato e sottoscritto (seguono le firme di tutti i soci fondatori)

Masolini Werner.....

Rossetto Nicoletta.....

Rossetto Paola.....

Marchetto Matteo.....

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNAGO
Registrato il 26 GIU. 2015
al n. 804 Vol. ..... Mod. 3
Versat€ 200,00 (duecento/00)

L'Addetto (*)
Giancludio Grecchetto
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO JUDO CLUB TSUTA

Art.1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi degli artt.36 e s.s. del Codice Civile, un'associazione sportiva denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Tsuta** " con sede in Via Padana Inf Est 97 Legnago (VR)

Potranno essere stabilite sedi secondarie, operative o filiali. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà venire modificata la sede legale senza che questo comporti variazione del presente Statuto.

Art.2 - Carattere dell'associazione

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi e/o utili di gestione nonchè fondi, riserve o capitale.

2. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative ed è libera espressione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle persone fisiche ad essa affiliate ed operanti nel settore del Judo, del Ju-Jitsu, del Katory Shinto Ryu, del Karate, dell'Aikido, dello Yoga e delle discipline da esse derivate o alle stesse collegate; tutti i soggetti affiliati, nella conduzione e nell'esercizio delle proprie attività sportive, mantengono la loro piena individualità ed autonomia.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione Judo Club Tsuta ha lo scopo di promuovere e coordinare tutte le iniziative atte a sviluppare e propagandare la pratica del Judo, del Ju-Jitsu, del Katory Shinto Ryu, del Karate, dell'Aikido, dello Yoga e delle discipline da esse derivate o alle stesse collegate e in particolare verso i giovani, fornendo adeguata assistenza ai propri associati. L'Associazione potrà, dunque, organizzare gare, tornei, campionati, manifestazioni agonistiche e non; potrà istituire corsi interni di formazione e di addestramento; predisporre progetti scuola; organizzare stages e convegni; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle discipline sopra indicate anche all'interno delle scuole; realizzare in genere ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Judo e del Ju-Jitsu, del Katory Shinto Ryu, del Karate, dell'Aikido, dello Yoga e delle discipline da esse derivate o alle stesse collegate.

2. Per conseguire le finalità assistenziali verso i propri affiliati l'Associazione potrà porre in essere tutte le opportune attività complementari anche verso pagamento di quote di partecipazione.

3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonchè agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonchè le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti, tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art.4 - Durata

1. La durata dell'Associazione Judo Club Tsuta è illimitata e potrà essere sciolta unicamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art.5 - Soci

1. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci. Possono essere Soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

2. La qualità di socio è efficacemente conseguita con l'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. L'ammissione potrà essere rifiutata solo per gravi motivi, i quali andranno verbalizzati, e contro la decisione è ammesso appello entro 10 (dieci) giorni dalla

notifica.
3. L'iscrizione ha validità di 12 (dodici) mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.
4. I richiedenti, firmando la domanda di ammissione, dichiarano di ben conoscere ed accettare le norme del presente Statuto nonché i Regolamenti per Competizioni di Tecnica di Judo, Ju-Jitsu, Katory Shinto Ryu, Karate, Aikido, Yoga e delle discipline da esse derivate o alle stesse collegate.

Art.6 - Diritti dei Soci

1. I soci se maggiorenni, godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee ed agli organi sociali nonchè dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Non possono assumere alcuna carica direttiva i soci che ricoprono, al momento dell'elezione, cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina.
3. Tutte le cariche in seno all'Associazione sono svolte a titolo gratuito e di liberalità e, pertanto, è espressamente esclusa ogni retribuzione diretta od indiretta per l'attività prestata a favore dell'associazione, fatti salvi i rimborsi spesa e/o le indennità di trasferta debitamente documentate, deliberati dall'Assemblea.
E' ammessa la facoltà dell'Assemblea di attribuire rimborsi forfettari agli insegnanti per particolari circostanze.

Art.7 - Decadenza dei Soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) recesso;
b) decadenza;
c) esclusione;
d) scioglimento dell'Associazione.
2. Il recesso si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo quando il socio non svolga più l'attività per la quale è stato ammesso.
4. L'esclusione opera automaticamente e si verifica nel caso in cui il socio subisca una sanzione presso la Federazione e/o Enti di Promozione Sportiva, per illecito sportivo o frode sportiva;
5. Il socio perde inoltre la propria qualifica con lo scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art.23 del presente statuto.

Art.8 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni sportive o di altri Enti di promozione sportiva, dai premi e dai trofei vinti.
2. Spetta al Consiglio Direttivo determinare i termini e le modalità del pagamento delle quote sociali.

Art.9 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art.10 - Assemblea dei soci

1. I soci formano l'Assemblea dei soci la quale è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, purchè legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non

intervenuti o dissenzienti.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci maggiorenni, in regola col pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni socio può rappresentare in assemblea al massimo tre associati in forza di delega scritta.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che devono all'atto della richiesta proporne l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. Sono compiti dell'Assemblea:
a) fissare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione (c.d. linee guida);
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) nominare il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Associazione;
d) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art.12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
d) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art.13 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto

ad un voto.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria quanto l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Tutte le votazioni, sia dell'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, che del Consiglio Direttivo, avvengono per alzata di mano a scrutinio palese.

Art.14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo nomina il Vice-Presidente ed il Segretario; rimane in carica per il quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono venire eletti, nel rispetto dei requisiti di cui al presente Statuto, i soli Soci maggiorenni, in regola col pagamento delle quote associative, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione e/o Ente di appartenenza, che non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o Enti di Promozione Sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere o ricoprire la stessa carica in altre società sportive e associazioni nell'ambito della medesima disciplina nel medesimo Ente e/o Federazione.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo ed atte a garantirne la massima diffusione.
6. Qualora, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
7. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art.15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito da parte dell'Assemblea dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione e sulle cause di decadenza dei soci;
b) sottoporre il bilancio preventivo e quello consuntivo all'Assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
d) adottare i provvedimenti disciplinari di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere

necessari;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art.16 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto, con votazione palese e per alzata di mano, dall'Assemblea dei soci, dura in carica per il quadriennio olimpico, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Esso è rieleggibile.
2. Il Presidente può delegare ad altri associati parte dei suoi poteri, su indicazione ad approvazione del Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza od impedimento temporaneo è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.

Art.17 - Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica finchè vige il Consiglio che lo ha nominato e potrà essere rinominato.
2. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, attende alla tenuta dei libri contabili, alla corrispondenza ed alle comunicazioni con le società affiliate ed i soci.

Art.18 - Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione.
2. L'Assemblea deve venire convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

Art.19 - Provvedimenti Disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci:
a) ammonizione;
b) sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato, qualora la loro condotta sia di ostacolo al buon andamento del sodalizio;
c) radiazione avverso i soci che tengano comportamenti disonorevoli e contrari ai principi base dell'Associazione.
2. I provvedimenti disciplinari e la radiazione devono essere preceduti dal contraddittorio con l'interessato e devono essere deliberati dal Consiglio a maggioranza assoluta.
3. Il Consiglio deve comunicare immediatamente all'interessato i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati mediante raccomandata A.R.. Ogni provvedimento può essere impugnato dall'interessato di fronte al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla sua notifica. L'associato radiato non può più essere ammesso.

Art.20 - Clausola Compromissoria

1. La risoluzione delle eventuali controversie, purchè possibile oggetto di arbitrato, che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione in dipendenza del presente statuto verranno rimesse ad un collegio di tre arbitri (di cui uno designato Presidente), nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo dai primi due arbitri o in difetto dal Giudice di Pace territorialmente competente.
2. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale e sarà vincolante per le parti, le quali rinunciano, ora per allora, a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art.21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, dei soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento degli iscritti, con esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione dell'attivo patrimoniale dovrà avvenire esclusivamente a favore di altra associazione che persegua finalità

analoghe fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.O.N.I., della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), dell'Ente affiliante, delle leggi in materia e in subordine le norme del Codice Civile.

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Verona
Ufficio territoriale di Legnago

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Verona
Ufficio territoriale di Legnago

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F23

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI VERONA

2. DELEGA IRREVOCABILE ALLA CereaBanca 1897

AGENZIA/UFFICIO LEGNAGO PROV. VR

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: A.S.D JUDO CLUB TSUTA | NOME | DATA DI NASCITA (giorno mese anno): 26 06 2015
SESSO (M o F) | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: LEGNAGO | PROV.: VR | CODICE FISCALE: 91022730237

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | NOME | DATA DI NASCITA (giorno mese anno)
SESSO (M o F) | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE | PROV. | CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE (codice / sub. codice (*))	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO (Anno / Numero)
T5R			RP	2015

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
109T	IMPOSTA DI REGISTRO ATT.	200,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 200,00

EURO (lettere): DUECENTO/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA (giorno mese anno)	CODICE CONCESSIONE / BANCA / POSTE – AZIENDA	CAB / SPORTELLO
26 06 2015	08481	58560

PAGATO
2 26 GIU. 2015 L
CereaBanca 1897

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

MOD. F23 - © 2002 EURO - 20411F230M41 - Lotto 07/2013 - 4.000 - CISCRA SpA - 101770 - 13S4098

Copia per il contribuente

Agenzia Entrate

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE	NATURA GIURIDICA
91022730237	12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE: A.S.D. JUDO CLUB TSUTA

TIPO ATTIVITÀ: 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO: VIA PADANA INFERIORE EST 97

C.A.P.	COMUNE	PROV.
37045	LEGNAGO	VR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	CODICE CARICA
MSLWNR75E24I775E	1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE: MASOLINI WERNER

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Verona - Ufficio territoriale di Legnago

TIMBRO UFFICIO

DATA 26/06/2015

IL FUNZIONARIO L'Addetto (*)
Gianclaudio Checchetto
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
C. GIACOMELLI

UFFICIO: AGENZIA DELLE ENTRATE
UT LEGNAGO